

N. 402

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice SBROLLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 2022

Misure a favore dei comuni montani con altitudine sopra i 900 metri e con numero di abitanti inferiore a 1.000

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – La popolazione del territorio montano del nostro Paese supera i nove milioni di abitanti, pari a circa il 15 per cento dell'intera popolazione italiana.

Le dimensioni demografiche dei comuni montani sono ridotte, a volte ridottissime, con una densità territoriale intorno ai 30 abitanti per chilometro quadrato rispetto alla media di 79 abitanti per chilometro quadrato dei piccoli comuni non montani.

È ormai da tempo che determinate zone, soprattutto di alta montagna e di crinale, sono abbandonate; l'età media della popolazione è molto avanzata e i servizi essenziali, sia pubblici che privati, sono progressivamente soppressi per la mancanza di infrastrutture adeguate, sia di comunicazione materiale (di carattere stradale e ferroviario) che immateriale.

Questa situazione ha causato un progressivo abbandono della montagna da parte delle giovani generazioni, con un conseguente aggravamento dei problemi preesistenti, lasciando le fasce deboli della popolazione dei piccoli comuni montani sempre più a rischio di perdere i fondamentali servizi, compresi quelli forniti dalle piccole attività commerciali essenziali, ad esempio i bar, e, soprattutto, i negozi di generi alimentari.

Queste ultime sono attività economiche che non riescono a sostenersi con i ricavi, a causa degli alti costi di gestione e delle sempre più pesanti imposizioni fiscali.

Tuttavia questi esercizi commerciali sono diventati, nel tempo, anche gli unici luoghi di aggregazione per le popolazioni dei piccoli paesi di montagna, ai quali oltretutto manca anche l'importante apporto aggregativo delle parrocchie per la mancanza di sacerdoti.

Con questo disegno di legge, innanzitutto, si vuole riconoscere il servizio sociale che le piccole attività commerciali svolgono a favore delle fasce deboli della popolazione dei piccoli comuni montani del nostro Paese. Per questo motivo la sua finalità vuole essere di sostegno economico, tradotto in sgravio fiscale, per consentire alle stesse attività di continuare a fornire un servizio essenziale alla popolazione di montagna, alleggerendo nel contempo le amministrazioni pubbliche locali di un ulteriore onere, che queste ultime sarebbero obbligate a sostenere al fine di poter fornire almeno i generi alimentari di prima necessità alle fasce più deboli della popolazione.

Il disagio sociale ed economico subito dai residenti nei territori delle zone montane giustificherebbe l'adozione di questo disegno di legge, finalizzato alla limitazione del danno e al rallentamento del processo di spopolamento, che sta colpendo soprattutto i comuni montani di piccole dimensioni.

Con il presente disegno di legge si introduce quindi un'agevolazione fiscale volta a diminuire i costi di gestione dei piccoli comuni montani con altitudine sopra i 900 metri e con numero di abitanti inferiore a 1.000, incidendo sull'aliquota applicata all'imponibile fiscale delle piccole attività di commercio, in particolare di quelle di generi alimentari di prima necessità. XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni in materia di attività commerciali in comuni montani)

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al fine di agevolare le piccole attività commerciali, nei piccoli comuni montani situati a un'altitudine superiore ai 900 metri e con numero di abitanti inferiore a 1.000, le cessioni di bevande e generi alimentari di prima necessità, effettuate negli anni 2023, 2024 e 2025, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto.

Art. 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.